

Testo estratto dalla Deliberazione della Giunta provinciale
n. 1959 di data 11.8.2003, come modificato ed integrato dalla
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1821 di data 8.9.2006
(le disposizioni di quest'ultima deliberazione hanno effetto dal 1 ottobre 2006)

Deliberazione di attuazione dell'art. 4 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di organizzazione del Corpo forestale provinciale. Definizione del numero, della denominazione e delle competenze delle Stazioni forestali e dei criteri di preposizione alle medesime.

*Art. 1
Oggetto*

1. Con la presente deliberazione sono stabiliti il numero, la denominazione e le competenze delle Stazioni forestali, quali ulteriori articolazioni territoriali degli Uffici decentrati appartenenti alle strutture di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7).
2. Con il presente provvedimento sono altresì fissati i criteri di preposizione alle medesime Stazioni forestali.

*Art. 2
Incardinamento delle Stazioni forestali*

1. Le Stazioni forestali sono incardinate negli Uffici decentrati del Servizio Foreste di seguito elencati:
 - a) Ufficio Distrettuale forestale di Borgo Valsugana;
 - b) Ufficio Distrettuale forestale di Cavalese;
 - c) Ufficio Distrettuale forestale di Cles;
 - d) Ufficio Distrettuale forestale di Malè;
 - e) Ufficio Distrettuale forestale di Pergine Valsugana;
 - f) Ufficio Distrettuale forestale di Primiero;
 - g) Ufficio Distrettuale forestale di Riva del Garda;
 - h) Ufficio Distrettuale forestale di Rovereto;
 - i) Ufficio Distrettuale forestale di Tione di Trento;
 - j) Ufficio Distrettuale forestale di Trento;
 - k) Ufficio Foreste demaniali di Cavalese e Primiero.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali gli Uffici di cui al comma 1 esercitano il controllo ed il coordinamento dell'attività delle Stazioni forestali ricomprese nel proprio territorio di giurisdizione.

*Art. 3
Numero delle Stazioni forestali*

1. Il numero complessivo delle Stazioni forestali è stabilito in 42 unità¹.

¹ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1821 di data 8 settembre 2006.

2. Il numero stabilito al precedente comma 1 può essere soggetto a variazione sulla base di mutate esigenze organizzative atte a determinare la soppressione, l'accorpamento o l'istituzione di nuove Stazioni forestali.

Art. 4

Denominazione delle Stazioni forestali

1. La denominazione delle Stazioni forestali è determinata di norma con riferimento al comune in cui le stesse hanno sede.
2. Nell'ambito degli Uffici elencati all'articolo 2, la denominazione delle Stazioni forestali è la seguente.
 - a) Ufficio Distrettuale forestale di Borgo Valsugana: ricomprende le Stazioni forestali di Borgo Valsugana, di Pieve Tesino e di Strigno;
 - b) Ufficio Distrettuale forestale di Cavalese: ricomprende le Stazioni forestali di Castello-Molina di Fiemme, di Cavalese, di Pozza di Fassa e di Predazzo;
 - c) Ufficio Distrettuale forestale di Cles: ricomprende le Stazioni forestali di Cles, di Coredo, di Denno, di Fondo e di Rumo²;
 - d) Ufficio Distrettuale forestale di Malè: ricomprende le Stazioni forestali di Dimaro, di Malè, di Ossana;
 - e) Ufficio Distrettuale forestale di Pergine Valsugana: ricomprende le Stazioni forestali di Baselga di Pinè, di Lavarone, di Levico Terme e di Pergine Valsugana;
 - f) Ufficio Distrettuale forestale di Primiero: ricomprende le Stazioni forestali di Canal San Bovo, di Caoria e di Fiera di Primiero³;
 - g) Ufficio Distrettuale forestale di Riva del Garda: ricomprende le Stazioni forestali di Riva del Garda e di Tiarno di Sotto;
 - h) Ufficio Distrettuale forestale di Rovereto: ricomprende le Stazioni forestali di Ala, di Folgaria, di Mori, di Rovereto e di Vallarsa;
 - i) Ufficio Distrettuale forestale di Tione di Trento: ricomprende le Stazioni forestali di Condino, di Pieve di Bono, di Pinzolo, di Ponte Arche, di Spiazzo e di Tione di Trento;
 - j) Ufficio Distrettuale forestale di Trento: ricomprende le Stazioni forestali di Andalo, di Cembra, di Mezzolombardo, di Trento e di Vezzano⁴;
3. Le circoscrizioni di servizio delle Stazioni forestali di cui al comma 2 sono delimitate secondo la descrizione e la planimetria in scala 1:350.000, riportate negli allegati 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; su tali circoscrizioni le Stazioni forestali esercitano competenze di tipo territoriale⁵.
4. L'Ufficio Foreste demaniali di Cavalese e Primiero ricomprende le Stazioni forestali demaniali di Paneveggio e Cadino e di San Martino di Castrozza e Caoria. Tali

² Periodo modificato dall'art. 2, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1821 di data 8 settembre 2006.

³ Periodo modificato dall'art. 2, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1821 di data 8 settembre 2006.

⁴ Periodo modificato dall'art. 2, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1821 di data 8 settembre 2006.

⁵ Gli Allegati 1 (Circoscrizioni di servizio delle Stazioni forestali – descrizione) e 2 (Circoscrizioni di servizio delle Stazioni forestali – planimetria in scala 1:350.000), precedentemente denominati A e B, sono stati sostituiti con l'art. 3, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1821 di data 8 settembre 2006.

Stazioni forestali hanno giurisdizione rispettivamente sui territori delle foreste demaniali di Paneveggio e Cadino e delle foreste demaniali di San Martino di Castrozza e Caoria, su cui esercitano competenze di tipo settoriale⁶.

Art. 5

Dotazioni delle Stazioni forestali

1. Le Stazioni forestali sono dotate, a cura e spese dell'Amministrazione provinciale, di automezzi, di strumenti, di equipaggiamento e materiale vario necessari all'espletamento del servizio d'istituto.

Art. 6

Personale assegnato alle Stazioni forestali

1. Alle Stazioni forestali è assegnato personale appartenente al Corpo forestale provinciale inquadrato nelle seguenti qualifiche e figure professionali:
 - a) qualifiche forestali;
 - b) figura professionale di guardia ittico - venatoria.
2. Il contingente di personale delle Stazioni forestali è composto di norma da almeno quattro dipendenti.

Art. 7

Compiti del personale

1. Il personale assegnato alle Stazioni forestali esercita le funzioni del Corpo forestale provinciale individuate all'articolo 2 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., tenuto conto delle materie e nelle modalità individuate dalle declaratorie delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo Decreto e nei limiti dei profili di inquadramento del personale stesso.

Art. 8

Criteri di preposizione alle Stazioni forestali

1. L'incarico di comandante di Stazione forestale è conferito dal dirigente della Struttura di appartenenza, sentiti i direttori interessati, a dipendenti inquadrati nelle qualifiche forestali assegnati alla Stazione, secondo i seguenti criteri:
 - a) in caso di presenza di personale appartenente a diverse qualifiche il comando è affidato al dipendente appartenente alla qualifica più alta;
 - b) a parità di qualifica il dirigente individua direttamente il dipendente cui affidare l'incarico, tenendo conto anche dell'anzianità maturata nella qualifica stessa.
2. L'incarico di comandante di Stazione forestale è assegnato di norma a personale che appartiene al livello degli ispettori forestali; in mancanza di disponibilità di tali qualifiche l'incarico medesimo è conferito a personale che appartiene alla qualifica di sovrintendente forestale.
3. Qualora non vi sia la disponibilità di personale appartenente alle qualifiche di cui al comma 2, il dirigente della Struttura di appartenenza nomina un sostituto del

⁶ Comma modificato dall'art. 2, comma 2, della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1821 di data 8 settembre 2006.

comandante, scelto nelle altre qualifiche forestali nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. In alternativa, può essere individuato in via provvisoria, quale responsabile della Stazione forestale, un comandante di altra Stazione che assume l'incarico di comandante ad interim o altro dipendente inquadrato nelle qualifiche di cui al comma 2, ancorchè assegnato ad altra struttura, che assume l'incarico di comandante⁷. L'incarico di sostituzione provvisoria di cui al presente comma può essere conferito per il periodo massimo di un anno, rinnovabile per il tempo necessario alla designazione del comandante.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati al comandante del Corpo forestale provinciale.

Art. 9

Assenza o impedimento del comandante

1. In caso di assenza o impedimento del comandante della Stazione forestale, per un periodo superiore a trenta giorni, l'incarico di sostituzione è conferito dal dirigente della Struttura di appartenenza, sentito il direttore interessato.
2. Il comandante della Stazione forestale provvede direttamente ad individuare il proprio sostituto per periodi di assenza inferiori a trenta giorni, comunicando il nominativo al direttore dell'Ufficio da cui dipende.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 10

Compiti del comandante

1. Nell'ambito delle mansioni professionali relative alla qualifica di inquadramento, delle funzioni attribuite e delle istruzioni operative ricevute, i comandanti delle Stazioni forestali esercitano, in aggiunta ai compiti individuati dall'articolo 7, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività e del personale facenti capo alle stesse⁸.
2. I comandanti sono responsabili del lavoro svolto dalla Stazione forestale e rendono conto della propria attività al direttore dell'Ufficio da cui dipendono, anche attraverso una relazione di carattere annuale.

Art. 11

Norma transitoria per la preposizione alle Stazioni forestali

1. I criteri di preposizione alle Stazioni forestali di cui all'articolo 8 e le disposizioni di individuazione dei sostituti in caso di assenza o impedimento dei comandanti di Stazione di cui all'articolo 9, trovano applicazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'adozione del presente provvedimento.
2. Sono confermate le nomine a comandante di Stazione o a sostituto del comandante di Stazione (precedentemente denominato reggente) in atto.

⁷ Comma integrato dall'art. 4, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1821 di data 8 settembre 2006.

⁸ Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1821 di data 8 settembre 2006.

Art. 12
Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni vigenti in materia di ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento, nonché quelle stabilite dalla contrattazione collettiva provinciale.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la disciplina di cui al presente atto.